

# **COMUNE DI ASIAGO**

**PROVINCIA DI VICENZA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI DA INTRATTENIMENTO**

Approvato con delibera di Consiglio  
Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## ART. 1 – FINALITA' E OBIETTIVI

- 1) Il Comune ha la responsabilità della propria comunità locale; ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 *“Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”*.
- 2) Il Comune con il presente Regolamento si prefigge l'obiettivo di assicurare che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza ed il decoro urbano, la viabilità, l'inquinamento acustico, la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
- 3) La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento è sottoposta alla disciplina del Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, recante *“Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e del Relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940, n. 635)*, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito e della normativa regionale.

## ART. 2 – OGGETTO

1. In attuazione del disposto di cui all'art. 20, comma 3, della Legge Regionale del Veneto 27 aprile 2015, n. 6 e di cui all'art. 54, comma 6 della Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 30, il presente regolamento:
  - a) Individua i luoghi *“sensibili”*, ovvero i luoghi caratterizzati dalla presenza di soggetti psicologicamente più deboli e maggiormente esposti al rischio di *“dipendenza da gioco d'azzardo patologico”*;
  - b) Individua le distanze minime dai luoghi *“sensibili”* che deve essere rispettata per l'apertura di nuove sale da gioco o di nuova collocazione di apparecchi d'azzardo, nonché la sanzione amministrativa applicabile in caso di mancato rispetto della stessa;
  - c) Individua gli elementi strutturali e dimensionali delle sale da gioco e relative pertinenze;
  - d) Definisce le modalità procedurali per l'individuazione degli orari di apertura delle sale giochi.

## ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- 1) **SALA PUBBLICA DA GIOCO** per biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definita sala giochi, il locale appositamente allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc).

## 2) GIOCHI LECITI :

- a) Giochi tradizionali (es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc);
- b) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (cd. New Slots): apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle vigenti disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14 – bis co. IV 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze – A.A.M.S., nei quali insieme all'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1,00 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100,00 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 74% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- c) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che fanno parte delle rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e s.m., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- d) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali.
- e) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) del T.U.L.P.S.: apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0,50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte le sue regole fondamentali.
- f) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) bis del T.U.L.P.S.: gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c) attivabili con moneta, con gettone o con altri strumenti elettronici di pagamento (giochi per bambini) che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; l'accumulo di più tagliandi dà diritto a premi consistenti in oggettistica.

- g) Apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. c) ter del T.U.L.P.S.: altri apparecchi meccanici ed elettromeccanici per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo (es. calcio balilla, biliardino (flipper), ping pong, dardi, freccette ecc.).
- 3) **APPARECCHI PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO**: gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui agli artt. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
- 4) ESERCIZI GIA' AUTORIZZATI AD INSTALLARE APPARECCHI DA TRATTENIMENTO, AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.**
- a) Bar, caffè ed esercizi assimilabili, in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- b) Ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- c) Stabilimenti balneari, in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- d) Alberghi e strutture ricettive assimilabili, in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- e) Circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001, n. 235 che svolgono attività riservate ai soli associati, purchè in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.;
- f) Agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- g) Sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. M. Finanze 31.01.2000, n. 29, in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- h) Sale dedicate esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.;
- i) I negozi di gioco, cioè i punti vendita, previsti dall'art. 38 commi 2 e 4 del D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall'art. 1-bis del D.L. 25.09.2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19.11.2008, n. 184 e modificato dall'art. 2, commi 49 e 50 della legge 22.12.2008, n. 203.
- 5) **AREA SEPARATA**: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni.

- 6) **TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI:** la tabella predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco ed all'installazione di apparecchi da trattenimento.
- 7) **TARIFFA DEL BILIARDO:** il costo della singola partita, o quello orario, deve essere costantemente esposto per informare i giocatori.

#### **ART. 4 - LUOGHI SENSIBILI**

- 1) I luoghi sensibili, ai fini del presente regolamento sono i seguenti:
  - a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici o privati: scuole materne, scuole elementari, scuole dell'obbligo, scuole superiori o specializzate, scuole professionali, ludoteche per minori;
  - b) Centri di aggregazione di interesse comune: musei, biblioteche, centri culturali, centri sociali, centri giovanili, sale riunione, mostre, sedi associative, case per anziani, case per assistenza diversamente abili, case di cura, strutture ambulatoriali residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socio-sanitario e ospedaliero, stazione autolinee extraurbane;
  - c) Luoghi di culto: chiese, centri religiosi e dipendenze e sale parrocchiali;
  - d) Centri sportivi e spazi verdi: parchi pubblici, aree gioco per bambini, giardini pubblici, impianti sportivi non agonistici e agonistici, campi da tennis, palestre.

#### **ART. 5 - DISTANZA MINIMA**

- 1) Il punto di accesso dei locali con offerta di gioco deve rispettare la distanza minima, determinata con linea retta, di metri 500 dal perimetro dei "luoghi sensibili" indicati nell'art. 4 ed individuati negli allegati sub A e B alla presente deliberazione:
  - a) In tutti i casi di apertura o di trasferimento di sede degli esercizi con offerta di gioco di cui all'art. 3, punti 1 e 4, lett. f), g), h), ed i);
  - b) Nel caso di prima installazione di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. o di aumento del loro numero in tutti gli esercizi commerciali o pubblici o in circoli privati, anche se già in possesso di licenza ad installare apparecchi da intrattenimento ai sensi degli art. 86 o 88 del T.U.L.P.S.
- 2) In caso di trasferimento di sede degli esercizi di cui all'art. 3, punti 1 e 4), lett. a), b), c), d), e), i) giochi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., già regolarmente detenuti, possono essere mantenuti purchè sia rispettata la distanza minima di cui al comma 1.
- 3) In presenza di più luoghi sensibili la distanza minima di cui al presente articolo deve essere rispettata da ciascuno di essi.

## **ART. 6 – ATTIVITA' ED EVENTI NON SOGGETTI A DISTANZA MINIMA**

- 1) L'obbligo di rispetto di distanza minima da luoghi sensibili non sussiste:
  - a) Per le attività esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, anche in caso di subingresso, finchè permangono nella medesima ubicazione e non venga aumentato il numero di giochi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  - b) Nel caso in cui la struttura che detiene giochi, di cui all'art. 3 sia preesistente al luogo sensibile che sorge successivamente al di sotto di distanza minima. In tale evenienza, dal momento dell'apertura del nuovo luogo sensibile diviene operativo il divieto di aggiunta sotto distanza minima di nuovi giochi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;
  - c) Nel caso di semplice sostituzione di apparecchi o congegni già regolarmente detenuti all'entrata in vigore del presente regolamento, mantenendone invariato il numero e la tipologia.
  
- 2) Non è richiesta distanza minima per l'inserimento di:
  - a) Giochi leciti tradizionali quali le carte, le bocce, i giochi da tavolo e simili;
  - b) Per l'installazione nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., gli esercizi commerciali, le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, i circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 ed ogni altra attività economica, di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. Questi apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

## **ART. 7 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI**

- 1) Sono soggette a licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.:
  - a) L'apertura di una sala giochi, anche per subingresso, ed il trasferimento dei sede di un'attività di sala giochi;
  - b) L'introduzione di congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7, del T.U.L.P.S. presso esercizi commerciali o pubblici o circoli privati non già in possesso di licenza ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.
  
- 2) Sono soggetti a licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S.:
  - a) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale bingo;
  - b) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Sale dedicate;
  - c) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Agenzie di raccolta scommesse;
  - d) L'apertura, il trasferimento di sede o di titolarità e la modifica di Negozi di Gioco;
  - e) L'installazione, presso qualunque tipo di attività, di Videolotterie (VTL) di cui all'art. 110 comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S.;
  - f) Qualsiasi altra variazione o modifica concernente le attività di cui al presente comma.

- 3) Sono soggetti a comunicazione da presentare con modalità telematica al Comune:
  - a) L'aumento della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati;
  - b) La modifica del legale rappresentante, della ditta, della ragione sociale o della sede sociale della Società titolare di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
  - c) La diminuzione della superficie del locale e/o del numero degli apparecchi installati;
  - d) Le variazioni relative al rappresentante di gestione di sale giochi, apparecchi e congegni da gioco;
  - e) L'installazione e la gestione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. nell'ambito di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli altri pubblici esercizi previsti dal T.U.L.P.S., degli esercizi commerciali, delle strutture ricettive alberghiere e complementari, dei circoli privati di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 ed ogni altra attività economica già in possesso di licenza ai sensi degli art. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
  - f) La cessazione dell'attività di sala giochi o di singoli giochi di cui all'art. 110, comma 6 e 7 del T.U.L.P.S.
- 4) Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante di gestione (art. 8 e 93 del T.U.L.P.S.) purchè in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare.
- 5) Le licenze rilasciate ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S. in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, ancorchè revocabili, si riferiscono esclusivamente al soggetto e ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasmesse ne trasferite a soggetti terzi.
- 6) I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati oltre che dalle disposizioni del presente atto, dalla legge 241/1990 e dalle disposizioni in materia di sportello unico di cui al D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i.

#### **ART. 8 - REQUISITI MORALI**

- 1) Il titolare dell'impresa individuale oppure il legale rappresentante, gli amministratori ed i soci nel caso di società, non devono incorrere in alcuna delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli articoli 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S.

#### **ART. 9 - PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO**

- 1) L'installazione di apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. è vietata:
  - a) All'interno dei luoghi sensibili di cui all'art. 4;
  - b) Presso feste popolari, sagre e simili;
  - c) In aree esterne di qualsiasi tipo, pubbliche o private, di sale giochi, circoli privati o altri esercizi di qualunque tipologia;

- d) Negli immobili di proprietà, in gestione all'Amministrazione comunale o in gestione alle società da essa partecipate.
- 2) Nei locali autorizzati alla pratica del gioco, ad eccezione delle cosiddette sale dedicate, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S.
- 3) I congegni di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., essendo riservati ai maggiorenni :
- a) Devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione di minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  - b) Non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.
- 4) All'ingresso delle sale da gioco e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di anni 18;
- 5) tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
- 6) In tutti i locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo ben visibile la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.)
- 7) Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e ben visibile al pubblico le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
- 8) In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.
- 9) I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
- 10) Come disposto dall'art. 20 della legge regionale del Veneto 27.04.2015, n. 6, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7, commi 4, 4-bis e 5 del D.L. 158/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 189/2012, nonché la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite in denaro.
- 11) I titolari di Sale da gioco in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo, sono tenuti ai sensi della legge regionale ai sensi della legge regionale sopra riportata:

- a) Ad esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP (gioco d'azzardo patologico) ed il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo e, nel caso di giochi con vincite in denaro, sulle relative probabilità di vincita;
  - b) A non pubblicizzare con cartelli o altre modalità all'esterno e all'interno dei locali le eventuali vincite conseguite.
- 12) L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria, nonché agli obblighi di esposizione ed informazione comporta le sanzioni previste dall'art. 20 della L.R. del Veneto n. 6/2015;
- 13) Il numero complessivo dei giochi che possono essere installati nei vari tipi di locale è stabilito dai decreti ministeriali in materia;
- 14) Sono fatti salvi gli specifici obblighi previsti dalla normativa regionale e dai provvedimenti regionali di essa attuativi;
- 15) In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco il titolare della relativa autorizzazione di esercizio è tenuto ad osservare le seguenti disposizioni;
- a) Obbligo di esposizione su apposite targhe in luogo ben visibile al pubblico di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica con vincite in denaro e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro;
  - b) Obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura e chiusura delle sale da gioco o di funzionamento degli apparecchi.

#### **ART. 10 – ORARI DI ESERCIZIO**

- 1) L'orario di apertura delle sale da gioco e di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. presenti negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è stabilito con apposita ordinanza sindacale;
- 2) L'orario di apertura delle sale da gioco scelto dall'esercente e le eventuali modifiche debbono essere comunicate in via telematica al Comune;
- 3) All'esterno del locale deve essere affisso un cartello indicante l'orario di apertura e di chiusura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi.

#### **ART. 11 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

- 1) L'insediamento nel territorio comunale delle sale giochi di cui all'art. 86, comma 1, così come definite al precedente punto 3 e degli esercizi di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. deve essere previsto esclusivamente in locali a specifica destinazione d'uso commerciale.

- 2) I locali delle sale giochi dovranno essere ubicati esclusivamente al piano terra degli edifici. Non è ammesso l'utilizzo di locali interrati o seminterrati aperti al pubblico. L'accesso ai locali dovrà avvenire direttamente dalla pubblica via e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) Il locale deve essere dotato di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con l'antibagno di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
  - b) I locali devono essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.
  - c) La sala giochi non deve essere comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività.

### **ART. 12 – SANZIONI**

- 1) Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo.
- 2) L'inosservanza delle disposizioni relative al divieto di attività pubblicitaria, nonché agli obblighi di esposizione ed informazione di cui all'art. 20 della L.R. Veneto 6/2015, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 10.000,00; nel caso di reiterazione delle violazioni agli obblighi di esposizione ed informazione di cui al comma 6 dell'art. 20 della L.R. 6/2015 si applica sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
- 3) Le altre violazioni al presente Regolamento, non punite da legge regionale o nazionale, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa fissata da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 4) Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L. 24.11.1981, n. 689 la Giunta Comunale all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, potrà stabilire con apposita deliberazione un diverso importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 della L. 689/81 in relazione a tutte o ad alcune fattispecie.

### **ART. 13 – NORMA TRANSITORIA**

- 1) Eventuali procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e concernenti l'oggetto del medesimo sono conclusi nel rispetto di quanto da questo previsto.
- 2) Le sale giochi e gli esercizi già abilitati alla detenzione di apparecchi da gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 9.